

ORDINANZA N. 350

SGOMBERO NEVE

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTO l'articolo n. 31 del Regolamento di Polizia Urbana;

Considerata la necessità di evitare pericoli al transito dei pedoni sulla pubblica via e di garantire la relativa sicurezza durante le nevicate;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Ritenuto opportuno adottare i relativi provvedimenti;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve:

- di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
- di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc...);
- durante lo sgelo di temere sgomberate le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- i proprietari di edifici debbono assicurasi della resistenza dei tetti e non gettare la neve raccolta dai tetti medesimi, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via, senza il permesso dell'Amministrazione Comunale, anche per evitare danni a persone e cose, .
- i balconi, le terrazze ed i davanzali debbono essere sgomberati prima o durante la pulizia della strada sottostante ed in modo da non arrecare molestia ai passanti;

I trasgressori alle suindicate disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e secondo i principi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

DISPONE

in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, l'adozione del divieto di sosta con la rimozione forzata a tutti i veicoli, per agevolare le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di eventuali lavori straordinari autorizzati dall'Amministrazione comunale;

in caso di nevicate superiori a cm.10 la sospensione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e del mercato ambulante.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale in collaborazione con l'area Tecnica di adottare i necessari e ulteriori provvedimenti, di dare diffusione alla presente ordinanza e di vigilare sulla relativa attuazione.

INVITA

Tutta la Cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi deambulatori.

Pioltello 28 novembre 2008

IL SINDACO Antonio Concas